Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 21 settembre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

1967

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1966, n. **1396**.

Revoca della dichiarazione di zone ad endemia malarica per Comuni della provincia di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 799 del 22 novembre 1965, con la quale il medico provinciale di Gorizia chiede la revoca della dichiarazione di zone ad endemia malarica per i comuni di Grado, Ronchi dei Legionari (già Ronchi) e San Canzian d'Isonzo di quella Provincia dichiarati con regio decreto 25 gennaio 1925, n. 174;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Gorizia nella seduta del 30 giugno 1965;

Visto il sopracitato decreto di dichiarazione;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Grado, Ronchi dei Legionari e San Canzian d'Isonzo, della provincia di Gorizia, contenuta nel regio decreto 25 gennaio 1925, n. 174, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1966

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 85. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1967, n. **807**.

Sostituzione di un membro della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 gennaio 1904, n. 15;

Visto il regio decreto 1° dicembre 1904, n. 684;

Visto il decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 758, col quale veniva ricostituita la rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 535;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1957, n. 1166;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1959, n. 935;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 1870;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1689;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Giuseppe Renzetti cessa di far parte della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

Art. 2.

Dalla stessa data è chiamato a far parte della rappresentanza italiana nella Delegazione di cui al precedente articolo il dott. ing. Aldo Rossetti, direttore del Compartimento di Milano delle Ferrovie dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 61. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. 808.

Regolamento per i servizi in economia dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
Vista la legge 17 agosto 1960, n. 908;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento per i servizi in economia dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, vistato dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 59. — GRECO

Regolamento per i servizi in economia del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, i lavori e le provviste in economia dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile sono eseguiti sotto la diretta responsabilità dei funzionari incaricati:

a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) in entrambi i modi e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori effettuati senza l'intervento di alcun imprenditore, con operai dipendenti dall'Ispettorato generale dell'aviazione civile, impiegando materiali di proprietà e mezzi di proprietà od in uso al predetto Ispettorato.

Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna; per esse devono essere richiesti, ove possibile, preventivi con offerte al maggior numero di persone o ditte, salvo che la specialità della provvista non renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.

I preventivi di cui al precedente comma dovranno essere conservati agli atti.

Sono eseguiti a cottimo fiduciario lavori e provviste affidati direttamente dall'Organo centrale e dai Compartimenti di traffico aereo a persone o ditte. L'esecuzione dei predetti lavori e provviste è effettuata con l'osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, stabilite dal capitolato generale tecnico per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 367 e delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, fino a quando non sarà emanato l'apposito capitolato generale per i lavori e le provviste dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Le contrattazioni relative alla esecuzione dei predetti lavori e provviste devono essere sempre precedute da preventivi e progetti esecutivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da infliggere in caso di ritardo, nonchè l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonchè all'apposito capitolato generale di cui al comma precedente.

Deve essere, inoltre, stabilita la facoltà per l'Amministrazione di provvedere ai lavori ed alle provviste a rischio e pericolo del cottimista, nonchè di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, quando il predetto cottimista manchi ai patti concordati.

E' vietato, sotto la personale responsabilità di chi ne ordina l'esecuzione, suddividere artificiosamente in più lotti il lavoro o la provvista che possa considerarsi con carattere unitario.

Art. 2.

Può essere disposta l'esecuzione in economia a cottimo fiduciario di lavori e provviste relativi ai servizi dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile sino all'importo massimo di lire 50.000.000 per i lavori e di L. 10.000.000 per le provviste, quando provate, gravi ragioni di indifferibilità, urgenza ed imprevedibilità, connesse con la sicurezza della navigazione aerea, non consentano il ricorso alle ordinarie forme di contrattazione.

All'esecuzione dei lavori in economia a cottimo fiduciario di cui al comma precedente, si provvede quando si tratti di:

lavori relativi a riparazioni straordinarie al materiale di volo, alle macchine, agli autoveicoli, ai mezzi speciali, alle imbarcazioni, agli impianti;

lavori e prestazioni necessari, a seguito di incidenti aerei, sia per l'espletamento delle relative inchieste, sia per il ripristino di opere aeroportuali e di impianti relativi alla navigazione aerea;

lavori riguardanti il recupero, a seguito di eventi dannosi, dei materiali di proprietà o in uso all'Ispettorato generale della aviazione civile e noleggio dei mezzi all'uopo occorrenti;

lavori per l'approvvigionamento dell'acqua, sugli aeroporti civili;

lavori per fronteggiare l'immediato pericolo di inondazioni, lavori per il prosciugamento degli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali e degli edifici inondati, per i danni causati da frane e per le riparazioni di quelli causati da incendi, agenti atmosferici e tellurici;

lavori relativi all'impianto di segnalazioni, fari e fanali, di segnalazioni di ostacoli, di segnaletica orizzontale e verticale, diurna e notturna per l'attività operativa degli aeroporti;

lavori da eseguirsi d'ufficio, a carico dell'interessato inadempiente per l'abbattimento di ostacoli alla navigazione aerea;

lavori e provviste riguardanti la manutenzione degli immobili destinati all'esercizio della navigazione aerea;

lavori di riparazione e provviste relativi alla conduzione di impianti idrici elettrici, elettronici, di diffusione sonora, di depurazione biologica dei liquami;

lavori e provviste per la difesa antimalarica, per la derattizzazione e la disinfestazione degli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali.

La competenza per i predetti lavori e provviste di importo superiore a L. 1.800.000 e fino ai limiti di somma di cui al primo comma è attribuita all'Organo centrale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438.

Art. 3.

I Compartimenti di traffico aereo, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, dispongono l'esecuzione in economia dei lavori e delle provviste relativi al funzionamento dei servizi degli aeroporti, eliporti, campi di volo e dei campi di fortuna civili demaniali, per un importo non superiore a lire 1.800.000, di cui alla lettera *g*) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438.

La competenza delle Circoscrizioni di aeroporto per l'esecuzione in economia dei lavori di manutenzione ordinaria di immobili, di cui alla lettera *e*) dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 438 è limitata ai lavori di importo non superiore a L. 1.200.000, da eseguire soltanto in amministrazione diretta. Occorre però la preventiva autorizzazione del Compartimento di traffico aereo quando l'importo dei lavori superi L. 300.000.

Art. 4

Per l'esecuzione dei lavori e delle provviste a cottimo fiduciario devono, ove possibile, essere richiesti preventivi con offerte al maggior numero di persone o ditte, salvo che la specialità del lavoro o della provvista non sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.

Art. 5.

Nel caso di ritardo imputabile alla ditta cui è stata affidata l'esecuzione di lavori o provviste, l'Amministrazione dopo formale ingiunzione rimasta senza effetto, potrà disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista, a spese della ditta medesima, salvo in ogni caso l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 6.

I pagamenti dei lavori eseguiti in amministrazione diretta sia dall'Organo centrale che da quelli periferici, vengono effettuati sulla base di liste settimanali degli operai per quanto riguarda la manodopera e di fatture relativamente alle somministrazioni di materiali.

Le liste settimanali e le fatture, firmate da chi ha eseguito il lavoro o la somministrazione, devono contenere la dichiarazione del funzionario che ha sorvegliato o diretto l'esecuzione dei lavori e l'impiego dei materiali somministrati, nonchè il visto di chi ha ordinato il lavoro o la somministrazione e di chi ne autorizza il pagamento.

Art. 7.

I pagamenti dei lavori e delle provviste eseguiti a cottimo fiduciario, per importi non superiori a L. 1.800.000, vengono effettuati sulla base delle fatture rilasciate dagli assuntori, munite della dichiarazione riguardante la regolare esecuzione dei lavori e delle provviste medesime, apposta dal funzionario al quale è stato assegnato il relativo incarico.

Quando si tratti di provviste di materiali, le fatture devono anche essere corredate dalla dichiarazione di assunzione in carico o di immediato impiego; quest'ultima è limitata ai materiali di consumo il cui importo non superi L. 50.000.

Art. 8.

Tutti i lavori e le provviste fatti in economia con il sistema del cottimo fiduciario, quando il loro importo sia superiore a L. 1.800.000, sono soggetti a collaudo, secondo le modalità di cui appresso, al fine di accertare:

1) se l'opera o la provvista fu eseguita in perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche;

2) se fu eseguita in conformità del contratto e delle varianti debitamente approvate;

3) se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto;

4) se i prezzi attribuiti e i compensi determinati nella liquidazione finale sono regolati secondo le condizioni stabilite nel contratto.

Il collaudo può essere parziale o finale. E' parziale quando ha luogo di mano in mano che viene eseguita l'opera. E' finale quando viene effettuato all'atto del compimento dell'opera.

Il collaudo parziale non è ammesso per parti di lavoro o provvista che siano inferiori a 1/5 dell'intero lavoro o provvista.

Il collaudo non può essere fatto dalla stessa persona che ha diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori.

Il collaudatore redige una relazione e ove l'opera risulti regolarmente eseguita emette il certificato di collaudo.

Il collaudo di un lavoro o di una provvista non toglie all'appaltatore le responsabilità che possano al medesimo derivare dalla legge, dal contratto e da qualsiasi altro atto che tenga luogo di quest'ultimo.

Art. 9.

Il pagamento delle spese relative a lavori e provviste eseguite a cottimo fiduciario e di importo superiore a L. 1.800.000, viene effettuato sulla base delle fatture rilasciate dagli assuntori alle quali dovrà essere allegato il certificato dell'avvenuto collaudo parziale o finale con buon esito dei lavori e delle provviste medesime. In ogni caso, al titolo di pagamento dovrà essere unito il documento contenente l'ordinazione motivata da parte del funzionario competente.

Art. 10.

Per il pagamento delle spese relative ai lavori ed alle provviste eseguiti a cottimo fiduciario dall'Organo centrale, si provvede in ogni caso mediante ordinativi diretti sulle Tesorerie.

Per quanto riguarda i lavori e le provviste di cui al primo comma del precedente art. 3, i Compartimenti di traffico aereo provvedono al pagamento delle relative spese mediante i fondi loro assegnati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, a termini e con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1960, n. 908.

Sui titoli di spesa emessi dai Compartimenti di traffico aereo sui fondi di cui al precedente comma, le competenti Ragionerie regionali dello Stato e le Delegazioni regionali della Corte dei conti istituite con legge 20 dicembre 1961, n. 1345, esercitano le funzioni di controllo previste rispettivamente dall'art. 15, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno ~~1955, n. 1544 e dall'art.~~ 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438.

Le Circoscrizioni di aeroporto provvedono ai pagamenti per i lavori di cui al secondo comma del precedente art. 3, con i fondi che vengono ad essi accreditati dai Compartimenti di traffico aereo ai sensi dell'art. 3, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438.

Il riscontro ed il controllo sui rendiconti di cui al precedente comma è esercitato rispettivamente dalle competenti Ragionerie regionali dello Stato e Delegazioni regionali della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438.

Visto, *il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1967, n. **809**.

Modifiche all'art. 194 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, n. 414.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 194 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, n. 414;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 194 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, n. 414, è sostituito dai seguenti articoli:

Art. 194 (Lavoratori avventizi). — Nei porti dove se ne manifesti la necessità, il capo del Compartimento marittimo può, con proprio decreto, sentito il Consiglio o la Commissione del lavoro portuale, istituire un registro di lavoratori portuali avventizi.

Il registro è tenuto dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, secondo le disposizioni stabilite per la tenuta dei registri di cui all'art. 150.

Nel registro sono ammessi coloro che abbiano superato apposito concorso.

Per la determinazione del numero dei posti da attribuire per concorso e per le modalità di espletamento dei concorsi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 153 e 154.

I requisiti per l'iscrizione in detto registro sono quelli stabiliti dall'art. 152 per l'iscrizione nei registri dei lavoratori permanenti.

I lavoratori iscritti nel registro degli avventizi sono avviati al lavoro quando i lavoratori permanenti non sono sufficienti ad eseguire le operazioni portuali.

Art. 194-*bis* (Passaggio degli avventizi nei registri dei lavoratori permanenti). — I lavoratori iscritti nel registro degli avventizi hanno diritto ad essere trasferiti, anche se hanno superato il limite di età previsto dall'art. 152, nei ruoli dei lavoratori permanenti allorchè si determina disponibilità di posti nei detti ruoli.

Il trasferimento avviene secondo l'ordine di iscrizione nel registro. Tuttavia, nei riguardi dei lavoratori i quali, senza giustificato motivo, non abbiano risposto nell'anno precedente alle chiamate al lavoro per un numero di turni pari almeno al 70 % della media dei turni lavorativi effettuati nello stesso periodo di tempo da tutti gli appartenenti al registro degli avventizi, il trasferimento viene differito al verificarsi della successiva disponibilità di posti. Il provvedimento di rinvio viene adottato dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, previo parere del Consiglio o della Commissione del lavoro portuale.

Art. 194-*ter* (Libretto di ricognizione; cancellazione dai registri; riduzione del numero dei lavoratori avventizi; doveri). — Ai lavoratori avventizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 155, 156, 158 e 159, ad eccezione del punto 5) del primo comma dell'articolo 156 e del punto 1 dell'art. 159.

Art. 194-*quater* (Manodopera per esigenze eccezionali). — Quando i lavoratori iscritti nei registri previsti dall'art. 150 e quelli iscritti nei registri previsti dall'art. 194 non sono sufficienti a eseguire le operazioni portuali, l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale provvede direttamente a soddisfare tali esigenze straordinarie ammettendo al lavoro la manodopera necessaria, secondo criteri stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

Possono, comunque, essere avviati al lavoro soltanto coloro che hanno compiuto il 18° anno di età e che diano garanzia per la sicurezza e la regolarità delle operazioni portuali.

Art. 2.

Per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione nel registro dei lavoratori portuali avventizi banditi entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sarà richiesto il requisito del limite superiore di età previsto dall'art. 152 per coloro i quali alla predetta data risultino iscritti negli elenchi di cui al soppresso art. 194 del regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1967

SARAGAT

MORO — REALE — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 60. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1967, n. **810**.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967, a norma dell'art. 41 - primo comma - del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (Primo provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 29 aprile 1967, n. 230;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Lo stanziamento del capitolo n. 1851 « Restituzioni e rimborsi di imposta generale sull'entrata » dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967, è aumentato di lire 80.000.000.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 86. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1967.

Classificazione tra le statali di una strada denominata strada statale n. 549 « di Macugnaga », in provincia di Novara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 143 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 33 « del Sempione » presso Piedimulera - Macugnaga, della lunghezza di km. 29+200;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 33 « del Sempione » presso Piedimulera Macugnaga, della lunghezza di km. 29+200, è classificata statale con la denominazione di stada statale n. 549 « di Macugnaga ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1967
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 344

(9596)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1967.

Classificazione tra le statali di una strada denominata strada statale n. 522 « di Tropea », in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada provinciale che dall'innesto con la strada statale n. 18 « Tirrena Inferiore » (progressiva chilometrica 422,980) presso il bivio Angitola, sottopassa la linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria, attraversa l'abitato di Pizzo Calabro, tocca Vibo Valentia Marina e Briatico e termina a Tropea, della lunghezza di km. 40,000 (circa) ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Catanzaro, che si sono pronunciati rispettivamente il 20 giugno 1967, il 29 marzo 1967 ed il 26 agosto 1966;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada che dall'innesto con la strada statale n. 18 « Tirrena Inferiore » (progressiva chilometrica 422,980) presso il bivio Angitola, sottopassa la linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria, attraversa l'abitato di Pizzo Calabro, tocca Vibo Valentia Marina, Briatico e termina a Tropea, della lunghezza di km. 40,000 (circa), è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 522 « di Tropea ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1967
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 345

(9597)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e le relative clausole particolari, presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

Tariffa T(A)67, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 29 agosto 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(9345)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1967.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e le relative clausole particolari, presentate dalla Società Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano:

Tariffa IV/a, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa IV/u, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 29 agosto 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(9348)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1967.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), approvato con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1948 e modificato con decreti ministeriali in data 15 luglio 1949, 9 luglio 1953, 3 maggio 1956, 20 agosto 1960 e 13 febbraio 1962;

Viste le delibere assunte dal Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 23 settembre 1966 e 24 marzo 1967, nonchè dall'Assemblea dei soci della ripetuta Cassa in data 10 settembre 1966 e 18 marzo 1967;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), allegato al presente decreto, composto di n. 63 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Spoleto, fondata da una Associazione di privati cittadini, e legalmente riconosciuta dallo Stato con regio decreto 5 marzo 1896, ha la sede legale in Spoleto ed è federata con le Casse di risparmio dell'Italia centrale. Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 62.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo di riserva straordinario;
e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
f) dal fondo per perdite eventuali;
g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23;
4) il presidente;
5) il Collegio sindacale;
6) il direttore generale;
7) le Commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Soci

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 140 nè minore di 100.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal Consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma settimo, punti I, II e III;

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà, su proposta del Consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci, con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO III

Assemblea dei soci

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il Consiglio d'amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del Consiglio, del Comitato e delle Commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'Organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del Collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'Organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal Consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno 35 soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo semestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il Consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del Consiglio, del Comitato e delle Commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8, e retribuzione del Collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del Consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno 35 soci.

Art 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che, potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con una ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno 14 soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca alla unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il Consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del Consiglio stesso o del Collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà la iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il Consiglio di amministrazone non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal Consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del Consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del Consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: n. 3 alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e n. 2 alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il Consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il Consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del Consiglio e del Comitato, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'Organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il Consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al Consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al Comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del Comitato, di Commissioni di sconto e di Commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del Comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle Commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenza;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con la osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 100.000 o durata superiore ad anni uno;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 1.000.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 1.000.000;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il Consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il Consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il Consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il Collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio ed il Collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8 dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del Comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano, colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal Consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dello Istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del Consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il Consiglio decide di adunanrsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto: in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO V

Comitato

Art. 23.

Il Comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in càrica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal Consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato.

Art. 24.

Il Comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal Consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal Consiglio stesso.

Art. 25.

Il Comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO VI

Presidente

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le Commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del Consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO VII
Collegio sindacale

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del Codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle Casse di Risparmio dell'Italia centrale.

I sindaci durano in carica un anno, fino alla approvazione del bilancio, e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione, alla assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del Comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il Collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VIII
Direttore generale

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del Comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle Commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del Consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del Consiglio di amministrazione e firma quelli del Comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di amministrazione e dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO IX
Personale

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'Organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il Consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasse e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nello accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'Organo di vigilanza.

TITOLO X
Filiali

Art. 33.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla amministrazione.

TITOLO XI
Operazioni passive

Art. 34.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsablità alcuna per la Cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di Enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I movimenti, versamenti e prelevamenti, sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà apposta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'Organo di vigilanza.

Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il Consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. La inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente alla annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 46.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 47.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso Aziende ed Istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XII
Operazioni attive

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di Risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a Regioni, a Province, a Comuni, a loro Consorzi, ad Enti pubblici, ad Enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'Organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da Istituti speciali di credito o da altri Istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da Regioni, Province e Comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a Regioni, Province, Comuni ed altri Enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di Credito su Pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e monti di credito su pegno di I categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale ed altri Istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'Organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'Organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'Organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'Organo di vigilanza.

Art. 50.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'Organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di uno solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 48 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado o gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente allo ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da Compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48, potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di cui alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 56.

Le operazioni di cui alla lettera u) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 57.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 15 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'Organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 58.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XIII

Operazioni varie

Art. 59.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare i depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'Organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di Magazzini generali, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle gelli sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 60.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di Enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 61.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del Comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XIV

Bilancio

Art. 62.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del Collegio sindacale e del direttore generale, all'Assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 63.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(9719)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1967.

Modifica dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 aprile 1921, n. 488;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 490;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 24 marzo 1946, e le successive modificazioni;

Viste le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli enti partecipanti e del Consiglio di amministrazione del predetto Consorzio;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 2 agosto 1967;

Decreta:

Art. 1.

Il capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, viene elevato a L. 15.300.000.000 (lire quindici miliardi e trecento milioni).

Art. 2.

Sono approvate le modificazioni degli articoli 3, 22, quarto comma, 26 e 41, primo e terzo comma, dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Modificazioni dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma

Art. 3.

Il capitale del Consorzio è di L. 15.300.000.000, ed è aumentabile con deliberazioni dell'assemblea degli enti partecipanti, da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 aprile 1948, n. 490.

Art. 22, 4° comma.

Spetta, altresì, al presidente di ordinare le spese per il funzionamento del Consorzio, con facoltà, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, di conferire deleghe al direttore generale, al vice direttore generale ed ai capi servizio.

Art. 26.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I partecipanti — salvo quanto disposto per la nomina dei consiglieri dall'art. 9 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627 — hanno diritto ad un numero di voti in rapporto al numero delle quote di capitale da ciascuno di essi possedute, secondo la graduazione seguente:

da una a trecento quote . . .	voti 1
da trecentouna a millecinquecento quote	» 2
da millecinquecentouna a tremila quote	» 3
da tremilauna a seimila quote .	» 4

e, successivamente, un voto in più per ogni tremila quote di capitale da lire un milione.

Art. 41, 1° e 3° comma.

Sugli utili accertati in bilancio è prelevata una quota pari al 10 per cento, da attribuire al fondo di riserva ordinaria. Si distribuisce, quindi, agli Enti partecipanti un interesse non superiore al 5 per cento del capitale consorziale al netto di quello sottoscritto e non versato.

La rimanenza sarà destinata ad aumento di interesse al capitale. come determinato al primo comma del presente articolo. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva speciali e di un fondo contributi ed oblazioni.

Visto: *Il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(9873)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Delimitazione tra il Demanio marittimo e il Demanio idrico alle foci dei fiumi Savio, Lamone, Uniti, Bevano e Reno.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste in data 29 luglio 1967, si è proceduto alla delimitazione, a norma dell'art. 31 del Codice della navigazione, tra il pubblico Demanio marittimo ed il Demanio idrico alle foci dei fiumi Savio, Lamone, Uniti, Bevano e Reno nel senso che i limiti tra le acque del Demanio marittimo e quelle del Demanio idrico (acque interne) alle foci dei predetti fiumi sono stabiliti secondo le risultanze della planimetria in scala 1:2000, allegata al sopracitato decreto, sì da affidare all'Amministrazione della marina mercantile gli specchi acquei di seguito elencati e definiti:

1) fiume Savio: specchio acqueo compreso tra la foce ed il lato a valle del primo ponte pedonale sul fiume;

2) fiume Bevano: specchio acqueo compreso tra la foce e la prima passerella del fiume, all'altezza dell'attuale caserma della Guardia di finanza;

3) fiumi uniti: specchio acqueo compreso tra la foce ed il lato a valle dell'attuale linea elettrica da 15.000 Volts;

4) fiume Reno: specchio acqueo compreso tra la foce e la linea retta tirata tra i seguenti punti:

a) sulla riva destra, confine tra le pertinenze del Demanio forestale e le proprietà della Federazione delle cooperative di Ravenna nei pressi dell'ex torre di Primaro;

b) sulla riva sinistra, il punto in cui il prolungamento della linea di confine indicata nella lettera *a*) incontra la riva sinistra stessa;

5) fiume Lamone: specchio acqueo compreso tra la foce ed il lato a valle del primo ponte pedonale del fiume.

Detti limiti saranno indicati in loco da termini lapidei recanti, late mare, la dicitura « D. M. », che verranno apposti e mantenuti a cura del competente ufficio del Genio civile.

(9612)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventisei società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 settembre 1967, le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « Tevere », con sede in Brindisi, costituita per rogito Franco in data 21 marzo 1963, repertorio 47506;

2) Società cooperativa di consumo « La Rinascente », con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 12 gennaio 1960, rep. 42668;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro « Sant'Andrea Apostolo di Gricignano di Aversa », con sede in Gricignano di Aversa (Caserta), costituita per rogito Fiordiliso in data 22 settembre 1950, rep. 2190;

4) Società cooperativa edilizia « La Casa », con sede in Foggia, costituita per rogito Caggianelli in data 8 dicembre 1949, rep. 14603;

5) Società cooperativa edilizia « Domus Pacis », con sede in Foggia, costituita per rogito Finizia in data 18 maggio 1963, rep. 1072;

6) Società cooperativa agricola « Produttori Uva », con sede in Foggia, costituita per rogito Giuliani in data 25 marzo 1957, rep. 16981;

7) Società cooperativa di produzione e lavoro « Muratori Edili (S.C.M.E). », con sede in Apricena (Foggia), costituita per rogito Paolicelli in data 19 ottobre 1959, rep. 10823;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Edilizia », con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito D'Alò in data 25 settembre 1946, rep. 9169;

9) Società cooperativa di produzione e lavoro « Libertas », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Chiappinelli in data 26 gennaio 1946, rep. 20;

10) Società cooperativa di produzione e lavoro « Salinari Pesce Giovanni », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Landriscina in data 8 dicembre 1946, repertorio 6088;

11) Società cooperativa di produzione e lavoro « S. Giuseppe », con sede in Monte S. Angelo (Foggia), costituita per rogito Gatta in data 30 giugno 1948, rep. 4192;

12) Società cooperativa edilizia « Aquila », con sede in Amendola di Foggia, costituita per rogito Giuliani in data 17 maggio 1956, rep. 14885;

13) Società cooperativa di produzione e lavoro « Muratori e affini di Rignano Garganico Giovanni XXIII », con sede in Rignano Garganico (Foggia), costituita per rogito Tardio in data 25 gennaio 1964, rep. 27686;

14) Società cooperativa di produzione e lavoro « Madonna della Libera », con sede in Rodi Garganico (Foggia), costituita per rogito De Maio in data 25 febbraio 1960, rep. 1865;

15) Società cooperativa agricola « Aurora A.C.L.I. », con sede in Borgo Faiti (Latina), costituita per rogito Varcasia in data 21 gennaio 1964, rep. 2247;

16) Società cooperativa agricola « Circeo », con sede in San Felice Circeo (Latina), costituita per rogito Tuccari in data 15 novembre 1944, rep. 18800;

17) Società cooperativa agricola « Difesa della Pecora », con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Scognamiglio in data 10 febbraio 1958, rep. 14209;

18) Società cooperativa « La Fondana Agricola », con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Scognamiglio in data 2 dicembre 1961, rep. 33716;

19) Società cooperativa « L.A.T.O.D. » Latte e Affini Trasportati da Operai a Domicilio, con sede in Napoli, costituita per rogito Monda in data 12 maggio 1960;

20) Società cooperativa edilizia « Villa Fulgente », con sede in Roma, costituita per rogito Farisoglio in data 10 ottobre 1960, rep. 5452;

21) Società cooperativa « Autotrasporti Fiumicino », con sede in Roma-Fiumicino, costituita per rogito Traversa in data 23 giugno 1960, rep. 8359;

22) Società cooperativa edilizia « Il Focolare », con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Bellucci in data 12 dicembre 1963, rep. 4828;

23) Società cooperativa edilizia « La Speranza », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Tappella in data 14 aprile 1958, rep. 1547;

24) Società cooperativa edilizia « Bar Diana », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Tappella in data 1° marzo 1965, rep. 7535;

25) Società cooperativa edilizia « La Fedelissima », con sede in Vitorchiano (Viterbo), costituita per rogito Francesini in data 15 settembre 1963, rep. 70256;

26) Società cooperativa edilizia « Dei Fedeli », con sede in Vitorchiano (Viterbo), costituita per rogito Francesini in data 1° settembre 1963, rep. 69968.

(9531)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

Corso dei cambi del 20 settembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,28	623,35	623,40	623,33	623,30	—	623,35	623,33	623,44	623,40
$ Can.	579,58	579,75	579,75	579,70	579,30	—	579,79	579,70	579,75	579,75
Fr. Sv.	143,53	143,65	143,66	143,64	143,50	—	143,65	143,64	143,57	143,60
Kr. D.	89,92	89,93	89,99	89,95	89,90	—	89,94	89,95	89,95	89,95
Kr. N.	87,12	87,12	87,20	87,16	87,20	—	87,1550	87,16	87,13	87,13
Kr. Sv.	120,91	120,88	120,95	120,87	120,90	—	120,88	120,87	120,91	120,91
Fol.	173,20	173,18	173,20	173,22	173,22	—	173,20	173,22	173,23	173,20
Fr. B.	12,55	12,56	12,5650	12,5615	12,545	—	12,56	12,5615	12,56	12,56
Franco francese	127,09	127,10	127,12	127,115	127,10	—	127,085	127,115	127,13	127,10
Lst.	1734,75	1735 —	1735 —	1735,15	1735,05	—	1735,25	1735,15	1735,15	1735,20
Dm. occ.	155,78	155,80	155,84	155,84	155,80	—	155,825	155,84	155,80	155,80
Scell. Austr.	24,15	24,16	24,16	24,16	24,10	—	24,1590	24,16	24,16	24,16
Escudo Port.	21,62	21,63	21,63	21,64	21,60	—	21,63	21,64	21,63	21,63
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4150	10,41625	10,38	—	10,4125	10,41625	10,41	10,41

Media dei titoli del 20 settembre 1967

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	104,25
Redimibile 3,50% 1934	100,825
Id. 3,50% (Ricostruzione)	87,05
Id. 5% (Ricostruzione)	97,45
Id. 5% (Riforma fondiaria)	96,45
Id. 5% (Città di Trieste)	96,40
Id. 5% (Beni Esteri)	96,325
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,775

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 settembre 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,34
1 Dollaro canadese	579,745
1 Franco svizzero	143,645
1 Corona danese	89,945
1 Corona norvegese	87,157
1 Corona svedese	120,875
1 Fiorino olandese	173,21
1 Franco belga	12,561
1 Franco francese	127,10
1 Lira sterlina	1735,20
1 Marco germanico	155,832
1 Scellino austriaco	24,159
1 Escudo Port.	21,635
1 Peseta Sp.	10,414

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° aprile 1967 al 30 aprile 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n 22 (settore pollame) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D D 4 su cui figuri che l'esportazione ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 1° APRILE 1967 AL 21 APRILE 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore a 185 grammi . .	per numero	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	15,30	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per kg	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	51,65	
	03 15	- - anatre	»	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	59,00	
	07 17	- - oche	»	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	60,05	
	06 16	- - tacchini	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	61,40	
	09 18	- - faraone	»	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	97,30	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	62,20 (*c*)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	73,80 (*c*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	per kg	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
		- - anatre (*a*):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	67,40	
	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
		- - oche (*a*):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	87,90	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio . . .	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	85,80	
	13	- - tacchini	»	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,70	
	15	- - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00 (*f*)	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	22	- - disossate	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
		- - non disossate:								
		- - - petti e pezzi di petti:								
	24	- - - - di tacchini	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	27	- - - - di *altri volatili*	»	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	113,05 (*g*)	
		- - - cosce e pezzi di cosce:								
	28	- - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55 (*h*)	
	32	- - - - altri	»	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	100,95 (*i*)	
		- - - metà o quarti di:								
	34	- - - - polli e galline	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
	37	- - - - anatre	»	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
	40	- - - - oche	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	85,80	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	41	- - - - tacchini	per kg	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,70	
	44	- - - - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00	
	47	- - - ali intere, anche senza la punta	»	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55	
	50	- - - dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali	»	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	40,35 (*l*)	
	54	- - - altre	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	37,15	
ex 02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	423,85 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	92,25 (*b*)	14
ex 02 05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	100,15	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	100,15 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	76,90 (*b*)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	192,30 (*b*)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili	»	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	165,50 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

(*d*) Se originari da Polonia, Romania e Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*e*) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma, se originari da Ungheria.

(*h*) Ai « pezzi di sottocosce di tacchini », si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma, se originari da Ungheria.

(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma, se originari da Ungheria.

(*l*) Ai « dorsi, colli, dorsi con colli », si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 22 APRILE 1967 AL 30 APRILE 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi: Prelievo	Paesi terzi: T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore a 185 grammi .	per numero	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	15,30	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per kg	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	51,65	
	03 15	- - anatre	»	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	59,00	
	07 17	- - oche	»	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	60,05	
	06 16	- - tacchini	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	61,40	
	09 18	- - faraone	»	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	97,30	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe .	»	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	62,20 (*c*)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio . .	»	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	73,80 (*c*)	
	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio . . .	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
		- - anatre (*a*):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	67,40	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02 02 (segue)	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	per kg	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
		- - oche (*a*):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	87,90	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	85,80	
	13	- - tacchini	»	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,70	
	15	- - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	22	- - disossate	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
		- - non disossate:								
		- - - petti e pezzi di petti:								
	24	- - - - di tacchini	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	27	- - - - di altri volatili	»	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	113,05 (*f*)	
		- - - cosce e pezzi di cosce:								
	28	- - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55	
	32	- - - - altri	»	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	100,95 (*h*)	
		- - - metà o quarti di:								
	34	- - - - polli e galline	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
	37	- - - - anatre	»	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
	40	- - - - oche	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	85,80	
	41	- - - - tacchini	»	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,80	
	44	- - - - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	47	- - - ali intere, anche senza la punta	per kg	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55	
	50	- - - dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali	»	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	40,35 (*i*)	
	54	- - - altre	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	37,15	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra . . .	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	423,85 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	92,25 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	100,15	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	100,15 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	76,90 (*b*)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa . .	»	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	192,30 (*b*)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili	»	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	165,50 (*b*)	21

(*a*) Se presentat*i*/*e* sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilat*i*/*e*, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quell*i*/*e* il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilat*i*/*e* a quell*i*/*e* del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

(*d*) Se originari da Polonia, Romania e Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*e*) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma, se oirginari da Ungheria.

(*g*) Ai « pezzi di sottocosce di tacchini », si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma, se originari da Ungheria.

(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di ilre 93,75 per chilogramma, se originari da Ungheria.

(*i*) Ai « dorsi, colli, dorsi con colli », si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(5759)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1967, registro n. 31 Finanze, foglio n. 220, viene respinto, perchè privo di fondamento, il ricorso straordinario proposto il 2 luglio 1965 dal sig. Leo Antonio avverso il provvedimento n. 8C/19897 in data 9 giugno 1965, con il quale venne respinta l'istanza del predetto per essere inquadrato nel personale non di ruolo a norma dell'articolo 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

(9705)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca Romana, società per azioni con sede in Roma; della Banca di Credito e Risparmio, società per azioni con sede in Roma; della Banca Torinese Balbis & Guglielmone, società per azioni con sede in Torino; della Banca di Credito Genovese, società per azioni con sede in Genova; del Credito Mobiliare Fiorentino, società per azioni con sede in Firenze; dell'Istituto Bancario Romano, società per azioni con sede in Roma; della Banca Naef Ferrazzi Longhi, società per azioni con sede in La Spezia da parte del Credito di Venezia e del Rio de la Plata, società per azioni con sede in Milano, con mutamento della denominazione di questo ultimo in quella di Istituto Bancario Italiano, società per azioni con sede in Milano, ed alla sostituzione dell'azienda incorporante nell'esercizio degli sportelli bancari delle incorporate.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 6 giugno 1967 dall'assemblea straordinaria dei soci della Banca Romana, società per azioni con sede legale in Roma, ed in data 8 giugno 1967 dalle assemblee straordinarie dei soci della Banca di Credito e Risparmio, società per azioni con sede legale in Roma, della Banca Torinese Balbis & Guglielmone, società per azioni con sede legale in Torino, della Banca di Credito Genovese, società per azioni con sede legale in Genova, del Credito Mobiliare Fiorentino, società per azioni con sede legale in Firenze, dell'Istituto Bancario Romano, società per azioni con sede legale in Roma, della Banca Naef Ferrazzi Longhi, società per azioni con sede legale in La Spezia, del Credito di Venezia e del Rio de la Plata, società per azioni con sede legale in Milano, relative alla fusione delle dette società mediante incorporazione in questa ultima;

Dispone:

1. — Nulla osta all'incorporazione della Banca Romana, società per azioni con sede legale in Roma, della Banca di Credito e Risparmio, società per azioni con sede legale in Roma, della Banca Torinese Balbis & Guglielmone, società per azioni con sede legale in Torino, della Banca di Credito Genovese, società per azioni con sede legale in Genova, del Credito Mobiliare Fiorentino, società per azioni con sede legale in Firenze, dell'Istituto Bancario Romano, società per azioni con sede legale in Roma, della Banca Naef Ferrazzi Longhi, società per azioni con sede legale in La Spezia, da parte del Credito di Venezia e del Rio de La Plata, società per azioni con sede legale in Milano, con mutamento della denominazione di quest'ultimo in quella di « Istituto Bancario Italiano », società per azioni con sede legale in Milano.

2. — L'azienda di credito incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari delle incorporande.

Il presente provvedimento sarà pubblictao nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 settembre 1967

Il Governatore: CARLI

(9872)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento ordinario di cento tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1966, registro n. 15, foglio n. 386, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1966, registro n. 45, foglio n. 158, con il quale è stato prorogato dal 5 agosto al 3 novembre 1966 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1966, registro n. 63, foglio n. 378, con il quale è stato ulteriormente prorogato dal 3 novembre 1966 al 2 gennaio 1967 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1967, registro n. 40, foglio n. 181, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1965 citato nelle premesse:

1. S. Ten. med. cpl. Bianco Pasquale, nato il 3 settembre 1938 . . . . . . punti 26,653
2. S. Ten. med. cpl. Mariani Marcello, nato il 20 luglio 1941 . . . . » 26,616
3. A.U.C. medico Baduini Giovanni, nato l'8 settembre 1941 . . . . » 26,268
4. S. Ten. med. cpl. Albanese Raffaele, nato il 16 giugno 1937 . . . . . . » 25,966
5. S. Ten. med. cpl. Sardone Domenico, nato il 25 ottobre 1937 . . . . . . » 25,568
6. S. Ten. med. cpl. Polidori Maurizio, nato l'11 ottobre 1939 . . . . » 25,258
7. S. Ten. med. cpl. Maturo Pietro, nato il 4 ottobre 1940 . . . . » 24,390
8. S. Ten. med. cpl. Tripaldelli Bruno, nato il 16 luglio 1939 . . . . . . » 24,168
9. S. Ten. med. cpl. Staro Francesco, nato il 1° gennaio 1938 . . . . . . » 23,618
10. S. Ten. med. cpl. Buompadre Angelo, nato l'11 maggio 1938 . . . . . . » 23,290
11. A.U.C. medico Grosso Felice, nato il 7 giugno 1938 . . . . » 23,160
12. S. Ten. med. cpl. Mazzeo Antonio Osvaldo, nato il 18 novembre 1938 . . . . » 23,079
13. S. Ten. med. cpl. Cipriani Domenico, nato il 23 febbraio 1941 . . . . . . » 23,000
14. S. Ten. med. cpl. Tondi Marcello, nato il 2 giugno 1940 . . . . » 22,916
15. S. Ten. med. cpl. Marchetti Cesare, nato il 21 giugno 1941 . . . . » 22,750
16. A.U.C. medico Piccioni Giuseppe, nato l'11 giugno 1939 . . . . » 22,636
17. S. Ten. med. cpl. Mariotti Flavio, nato il 23 febbraio 1940 . . . . . . » 22,625
18. S. Ten. med. cpl. Saccu Carmine, nato il 5 marzo 1939 . . . . » 22,576
19. S. Ten. med. cpl. Zappalà Rosario, nato il 9 aprile 1941 . . . . . . » 22,550
20. Dott. in medicina Costa Carlo, nato il 22 aprile 1934 . . . . » 22,425

21. S. Ten. med. cpl. Tancredi Pietro, nato il 5 novembre 1936 . punti 21,958
22. S. Ten. med. cpl. Taraschi Luigi, nato il 21 febbraio 1938 . . » 21,922
23. S. Ten. med. cpl. Rossi Luigi, nato il 18 maggio 1938 . . » 21,826
24. S. Ten. med. cpl. Coloni Giorgio, nato il 31 gennaio 1941 . » 21,306
25. S. Ten. med. cpl. De Petra Vincenzo, nato il 5 marzo 1938 . . . . . » 21,210

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. S. Ten. med. cpl. Bianco Pasquale . . punti 26,653
2. S. Ten. med. cpl. Mariani Marcello . » 26,616
3. A.U.C. medico Baduini Giovanni . . » 26,268
4. S. Ten. med. cpl. Albanese Raffaele . . » 25,966
5. S. Ten. med. cpl. Sardone Domenico . . » 25,568
6. S. Ten. med. cpl. Polidori Maurizio . . » 25,258
7. S. Ten. med. cpl. Maturo Pietro . . » 24,390
8. S. Ten. med. cpl. Tripaldelli Bruno . . » 24,168
9. S. Ten. med. cpl. Staro Francesco . . » 23,618
10. S. Ten. med. cpl. Buompadre Angelo . . » 23,290
11. A.U.C medico Grosso Felice . . » 23,160
12. S. Ten. med. cpl. Mazzeo Antonio Osvaldo . » 23,079
13. S. Ten. med. cpl. Cipriani Domenico . . » 23,000
14. S. Ten. med. cpl. Tondi Marcello . . » 22,916
15. S. Ten. med. cpl. Marchetti Cesare . . » 22,750
16. A.U.C. medico Piccioni Giuseppe . . . » 22,636
17. S. Ten. med. cpl. Mariotti Flavio . . . » 22,625
18. S. Ten. med. cpl. Saccu Carmine . . . » 22,576
19. S. Ten. med. cpl. Zappalà Rosario . . » 22,550
20. Dott. in medicina Costa Carlo . . . » 22,425
21. S. Ten. med. cpl. Tancredi Pietro . . » 21,958
22. S. Ten. med. cpl. Taraschi Luigi . . . » 21,922
23. S. Ten. med. cpl. Rossi Luigi . . . » 21,826
24. S. Ten. med. cpl. Coloni Giorgio . . » 21,306
25. S. Ten. med. cpl. De Petra Vincenzo . » 21,210

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1967
Registro n. 88 *Difesa, foglio n.* 81

(9538)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della 14ª Sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Milano nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova, di cui centotrenta riservati a detta sede.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1967 Ufficio riscontro ferrovie, registro n. 51, foglio n. 35, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato da espletarsi presso le seguenti sedi: Torino, Milano, Venezia, Genova, Firenze e Roma;

Vista la propria deliberazione n. 9/P.2.1.1 in data 20 marzo 1967, e successive modifiche, relative alla nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Vista la deliberazione n. 32/P.2.1.1 in data 29 maggio 1967, e successive modifiche, con cui sono state nominate le Sottocommissioni compartimentali per l'espletamento del concorso stesso;

Delibera:

Il coadiutore capo Giabbani Luigi è nominato membro della 14ª Sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Milano per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del segretario capo Dall'Osso Stelio, impossibilitato a proseguire nell'incarico per sopravvenute esigenze di servizio.

Roma, addì 8 settembre 1967

(9843) *Il direttore generale*: FIENGA

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

Si comunica che con decreto ministeriale in data 12 settembre 1967, le prove scritte del concorso per esami a sette posti di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità, sono rinviate ed avranno luogo in Roma, presso il Ministero della sanità, viale dell'Industria, EUR, nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 1967, con inizio alle ore 8, anzichè nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 1967.

(9887)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1967, n. **21.**

Provvedimenti per il miglioramento degli esercizi di affittacamere e degli esercizi di ristorazione ai fini dello sviluppo del turismo regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 5 *settembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale:

a) per lavori di miglioramento di locali adibiti ad esercizio di affittacamere, ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 1111 e successive modificazioni; per l'ammodernamento ed il potenziamento dei relativi servizi ed impianti accessori, in special modo di quelli igienico-sanitari, quando tali iniziative possano costituire valido elemento per lo sviluppo turistico delle località in cui saranno realizzate;

b) per i lavori di miglioramento e per il rinnovo dell'arredamento di locali adibiti a ristorante, trattoria, osteria con cucina e ad altri assimilabili esercizi di ristorazione, i quali, singolarmente considerati, costituiscano valido elemento per lo sviluppo turistico delle località in cui sono situati; per l'ammodernamento ed il potenziamento delle relative pertinenze, nonchè degli impianti accessori, in special modo di quelli igienico-sanitari e di quelli destinati alla confezione dei pasti.

Hanno titolo alla concessione dei contributi coloro che, in base alle vigenti disposizioni, risultino titolari dei rispettivi esercizi.

Art. 2.

I contributi, di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, non possono superare il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, l'importo di L. 500.000.

I contributi, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, non possono superare il 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, l'importo di L. 1.000.000.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi, indirizzate all'Assessorato regionale dei trasporti e del turismo, devono essere presentate al Comune competente per territorio.

Le domande devono essere corredate:

a) dal piano di finanziamento;

b) dalla relazione illustrativa dei lavori o dell'iniziativa;

c) dal preventivo dettagliato di spesa e, se necessario, dal progetto esecutivo;

d) dalla documentazione atta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, del requisito di cui all'ultimo comma dell'art. 1 e l'assenso ai lavori da parte del proprietario degli immobili, qualora questi sia persona diversa dal richiedente, nonchè, per gli esercizi di affittacamere, l'impegno, da parte del titolare e, se persona diversa da questi, del proprietario degli immobili, di conservare in attività l'esercizio per un periodo di almeno tre anni.

Art. 4.

Per gli esercizi finanziari 1967 e 1968, la presentazione delle domande deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Per ciascuno degli esercizi successivi, il termine di presentazione è fissato al 31 maggio

Art. 5.

Entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo precedente, i Comuni provvedono:

a) ad istituire le domande, formulando le proprie osservazioni sull'ordine di priorità da darsi alle medesime, nonchè sulla ricorrenza in concreto delle condizioni soggettive ed oggettive, cui è subordinata la concessione delle provvidenze, e sulla entità delle spese ammissibili;

b) a trasmettere le domande medesime, in tal guisa istruite, all'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio.

Art. 6.

Entro tre mesi dalla scadenza dei termini previsti dall'art. 4, gli Enti provinciali per il turismo trasmettono, con il proprio parere, le domande e la relativa documentazione all'Assessorato dei trasporti e del turismo.

Art. 7.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti ed al turismo, sentito il parere del Comitato regionale del turismo, approva il piano di ripartizione dei fondi disponibili.

Art. 8.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore ai trasporti ed al turismo, il quale stabilisce il termine entro il quale i lavori o l'iniziativa devono essere portati a compimento.

L'erogazione dei contributi ha luogo, previo accertamento, da parte dei Comuni competenti per territorio, della regolare esecuzione dei lavori o della regolare attuazione dell'iniziativa in conformità di quanto previsto dal decreto di concessione.

Le spese conseguenti agli acertamenti, di cui al comma precedente, sono a carico dei beneficiari, i quali devono versare, a tale titolo, ai Comuni un importo pari all'1 per cento dell'ammontare del contributo.

Art. 9.

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi regionali.

Qualora per i medesimi lavori o per le medesime iniziative siano state concesse analoghi provvidenze dallo Stato o da altri Enti pubblici, i contributi previsti dalla presente legge devono essere determinati in misura tale che, sommati alle predette provvidenze, non superino i limiti indicati nell'art. 2.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1, lettera *a*), della presente legge è autorizzata la spesa di L. 40.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1970.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1, lettera *b*), della presente legge è autorizzata la spesa di L. 60.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1970.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. n. 752 con la denominazione: « Contributi per i lavori di miglioramento dei locali adibiti ad esercizi di affittacamere, ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni; per l'ammodernamento e il potenziamento dei relativi servizi ed impianti accessori, con particolare riguardo a quelli igienico-sanitari » e con lo stanziamento di L. 40.000.000.

Cap. n. 753 con la denominazione: « Contributi per i lavori di miglioramento e per il rinnovo dell'arredamento dei locali adibiti ad esercizio di ristorante, trattoria, osteria con cucina e ad assimilabili esercizi di ristorazione; per l'ammodernamento ed il potenziamento delle pertinenze e dei relativi impianti accessori, con particolare riguardo a quelli igienico-sanitari e quelli attinenti alla confezione dei pasti » e con lo stanziamento di L. 60.000.000.

A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento di L. 100.000.000 dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 (50.000.000 dalla rubrica n. 8 e 50.000.000 dalla rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di L. 100.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1967 fa carico ai sopracitati capitoli 752 e 753.

L'onere per gli esercizi finanziari dal 1968 al 1970 farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 agosto 1967

BERZANTI

(9542)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.